



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 05/08/2004

REGIONE PUGLIA SETTORE ARTIGIANATO BARI

Circolare n. 363 del Gestore Concessionario MCC spa. - Legge 1329/65: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Si comunica che la Regione Puglia¹ ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla legge 1329/65.

Il relativo stanziamento ammonta ad Euro 5.000.000,00.

Le domande possono pervenire a MCC a decorrere dal 6 settembre 2004.

Si segnala che ai sensi delle vigenti modalità operative le domande debbono pervenire a MCC, a pena di improcedibilità, in data non anteriore alla data (valuta) di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre il dodicesimo mese dalla data di emissione degli effetti.

Pertanto in data 6 settembre 2004 potranno essere presentate domande con data di emissione degli effetti non anteriore al 6 settembre 2003 e valuta di erogazione dello sconto non successiva al 6 settembre 2004.

Le modalità operative relative all'intervento agevolativo in oggetto sono disciplinate dalla scheda tecnica ("Criteri e modalità per la concessione dei contributi della legge 1329/1965").

Si comunica, inoltre, che in caso di esaurimento dei fondi disponibili, le risorse verranno assegnate riducendo pro-quota i contributi spettanti alle domande presentate, a MCC dal 6 settembre 2004 al giorno di chiusura dei termini di presentazione.

La presente circolare, la scheda tecnica e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito internet www.mcc.it (Servizi per lo Sviluppo/L. Sabatini e L. 598/94/Regolamenti Regionali/Regione Puglia) nonché su quello della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L.vo n. 123/1998, copia della presente circolare è pubblicata con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

¹ Determina Dirigenziale n. 158 del 20.4.2004, in esecuzione della DGR n. 378 del 30.3.2004.

MCC S.p.A.

Il Coordinatore

Ing. Francesco Sciannameo

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING
DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE**

Riferimenti normativi:

Legge 28.11.1965, n. 1329.

Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3.

Legge 16.2.1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21/2/73.

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E., aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1.10.97, iscritte al Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

siderurgia (13.101, 13.202, 27.103, 27.22.14, 27.22.25);

costruzioni navali (35.11.16 ,35.11.37);

pesca (05.01);

trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

2. "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

3. "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo, prodotti finiti a caldo di l'cm), di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie. traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 90 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più: prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati. le barre calibrate e i getti di ghisa latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate. altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 nim).

4. "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

5. "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

6 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri c/o merci di almeno 100 tsl;

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

7 "Cantieri di riparazioni navali"

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl limitatamente, all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.108, 34.209 e 34.3010) si applica la regola "de minimis" (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 euro nell'arco di 3 anni).

Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo complessivo superiore ad euro 516,46, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina e gli impianti di condizionamento d'aria.

Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammmodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile:

Fino ad un importo massimo complessivo di 1.549.370,69 di euro costituito da:

8. "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

fabbricazione di autobus, filobus;

fabbricazione di motori per autoveicoli

9. "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli: fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

10. "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli, fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;

fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Fermo restando il limite agevolabile di 1.549.370,69 di euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.324.056,04 di euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile:

Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Le domande debbono pervenire a MCC in data non anteriore alla data (valuta) di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre un anno dalla data di emissione degli effetti.

Sono considerate improcedibili le domande che pervengono a MCC oltre i termini sopraindicati.

Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;

Per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (emissione degli effetti) dovrà risultare non anteriore alla sottoscrizione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65

da parte dell'impresa acquirente/locataria, contenente l'espressa previsione dell'intervento agevolativo di MCC.

Tassi agevolati

Il tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie è pari a zero (nessun onere per interessi); pertanto il contributo è pari al 100%, del tasso di riferimento.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica si applica la regola "de minimis" come in precedenza definita (vedi "Soggetti beneficiari").

B) Tassi di sconto

1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente al tasso agevolato, determinato in via semestrate anticipata;

2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC SpA non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'intermediario proponenti. In questo caso la Banca o l'Intermediario, all'atto della richiesta di erogazione, dichiarano al MCC SpA il costo della provvista sopportato e la sua decorrenza.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC SpA.

Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC SpA.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Inoltre, nel caso sub e), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC SpA - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

"Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare a MCC SpA scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico,

senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di NICC SpA, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC SpA provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC SpA può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Il Coordinatore

Ing. Francesco Sciannameo